

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale
dei Lavori Marittimi e Portuali

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Biv. XIV
prot. n. 4140801

Oggetto : Sistemazioni alloggi equipaggio - Artt. 66 e 67 della legge 16 giugno 1939, n. 1045 - Doppie tende e cortine parasole a protezione degli alloggi per l'equipaggio.

CIRCOLARE

Titolo: gente di mare
serie XI, n. 21

La legge 16 giugno 1939, n. 1045, agli articoli 66 e 67 prescrive, com'è noto, che durante le soste per operazioni di commercio nei porti del Mar Rosso, del Golfo Persico, del Golfo di Aden o di zone aventi clima analogo le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da sovrastrutture, nonché dalle cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, a protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari.

In merito varie società armatrici hanno posto in risalto come i progressi della tecnica consentono di assicurare, attraverso l'impiego di idonea isolazione termica delle pareti perimetrali e dei soffitti e la sistemazione di efficienti impianti di aria condizionata, condizioni ambientali migliori rispetto a quelle realizzabili con le sistemazioni previste dalla legge. Pertanto, dette società richiedono deroga alla installazione delle doppie tende e delle cortine parasole, prevedendo in loro sostituzione i nuovi accorgimenti tecnici.

La Commissione Centrale per l'igiene degli equipaggi, prevista dall'art. 80 della legge sopracitata, investita più volte di tale problema, ha espresso il parere che tali deroghe possano essere concesse in via sperimentale qualora sia previsto a bordo un impianto di condizionamento costituito, tra l'altro, da due gruppi frigoriferi, in modo da garantire, in caso di avaria di un gruppo, almeno il 70 % delle prestazioni normali in tutti i locali abitati della nave. Inoltre, deve essere prevista una efficiente isolazione termica delle pareti pe-

rimetrali e dei soffitti con intercapedine d'aria ed un controtetto in legno sul tetto della tuga di navigazione distanziato di almeno 30 cm. dal tetto sottostante.

Nell'applicazione concreta delle disposizioni di cui sopra, si è avuto modo di rilevare, sulla base delle risultanze di verbali relativi a visite effettuate a volte anche sulla stessa unità, a distanza di poco tempo e in porti diversi, che i criteri di valutazione seguiti dalle Commissioni locali nei riguardi delle sistemazioni sostitutive delle doppie tende e cortine parasole, sono stati difformi, pervenendo, pertanto, in alcuni casi, a conclusioni diverse.

Ad evitare il ripetersi di detti inconvenienti ed al fine di porre le Commissioni locali in grado di operare con criteri uniformi, si ritiene opportuno indicare le caratteristiche dell'impianto di condizionamento, dopo aver sentito in merito la competente Commissione Centrale.

Esso dovrà essere costituito, tra l'altro, da due o più gruppi frigoriferi, proporzionati in modo tale che, in caso di avaria di un gruppo, i rimanenti possano assicurare almeno il 70 % delle prestazioni previste in tutti i locali abitati della nave. Ciascun gruppo nelle sue parti principali dovrà essere costituito dal compressore e relativo motore, dal condensatore e dall'evaporatore ed essere inserito nella rete di refrigerazione in modo da garantire in caso di arresto di uno dei gruppi la continuità di funzionamento dell'impianto.

Nel caso l'impianto sia di tipo misto o indiretto dovrà essere altresì prevista una pompa di riserva per la circolazione del fluido intermedio.

Tutto ciò premesso, si pregano codeste Capitanerie di inoltrare le domande intese ad ottenere le deroghe ai requisiti prescritti dai citati articoli 66 e 67 solo se corredate da idonea documentazione, com=

./.

prendente una dettagliata descrizione dell'impianto di condizionamento, con schema di funzionamento relativo, e delle isolazioni termiche previste, nonché il disegno relativo al contro tetto di protezione della tuga di comando; ciò al fine di consentire allo scrivente di pronunciarsi sull'accoglimento della richiesta deroga con ogni elemento di giudizio.

Nelle more delle decisioni di questo Ministero, le navi che operano nelle zone di cui sopra potranno essere autorizzate ad effettuare i viaggi stessi solo qualora le competenti Commissioni locali accertino che i requisiti sopra indicati siano stati soddisfatti, meditando in merito un dettagliato verbale da inoltrare in duplice copia allo scrivente.

Si pregano codeste Capitanerie di vigilare affinché vengano ottemperate le disposizioni di cui sopra e ciò a salvaguardia e a tutela della salute del personale che esercita la propria attività sulle navi in questione.

IL MINISTRO
F.to Evangelisti

P.C.C.
IL DIRETTORE AGGIUNTO DI DIVISIONE

D. Monardelli

pio/jg